COMUNE DI OSCHIRI - Prot 0011336 del 26/11/2019 Tit 1 Cl 2 Fasc 002

Deliberazione n. 83/2019/PRSE

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Donata Cabras	Presidente
Maria Paola Marcia	Consigliere
Lucia d'Ambrosio	Consigliere
Elisabetta Usai	Primo Referendario
Giuseppe Lucarini	Referendario - relatore

nella camera di consiglio del 13 novembre 2019;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo n. 74 del 9 marzo 1998, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione*";

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per l'anno 2006);

Visto l'articolo 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012;

Vista la deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR del 30.7.2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che ha approvato le linee guida e il relativo questionario cui devono attenersi gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

Vista la deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR dell'11.6.2019, con cui la Sezione autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee guida e il relativo questionario cui devono attenersi gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018;

Vista la deliberazione n. 10/2019/INPR del 7 febbraio 2019, e il relativo allegato, con cui questa Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'esercizio 2019;

Visto il decreto del Presidente di Sezione n. 4/2019 del 21.3.2019, e il relativo allegato, con cui è stato assegnato al Referendario Giuseppe Lucarini l'esame dei bilanci di previsione e dei rendiconti 2017 e 2018 degli Enti locali, ai sensi degli artt. 1, comma 166, legge n. 266/2005 e 148-*bis*, d.lgs. n. 267/2000;

Vista la relazione - questionario sul rendiconto 2017, tramessa a mezzo CON.TE dall'Organo di revisione del Comune di Oschiri, ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge n. 266/2005, unitamente ai documenti contabili allegati, acquisita al prot. C.d.c. n. 1484 del 30.3.2019;

Vista la relazione – questionario sul rendiconto 2018, trasmessa a mezzo CON.TE dal menzionato Organo di revisione e acquista al prot. C.d.c. n. 6101 del 18.10.2019;

Vista la nota istruttoria prot. C.d.c. n. 3155 del 6.6.2019, con cui sono stati richiesti chiarimenti e documenti per un più approfondito esame della gestione finanziaria e patrimoniale del Comune di Oschiri;

Vista la nota di risposta istruttoria tramessa a mezzo Con.TE il 6.6.2019, successivamente integrata con note del 26.6.2019 e ulteriori note del 5 e 6 settembre 2019, tutte a firma dell'Organo di revisione;

Vista la nota del 4 novembre 2019 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per l'esame collegiale;

Vista l'ordinanza n. 18/2019 dell'11.11.2019, con la quale il Presidente di Sezione ha convocato la camera di consiglio in data odierna;

Udito il relatore, Referendario Giuseppe Lucarini

CONSIDERATO

1. L'art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) ha previsto, a carico dell'organo di revisione degli enti locali, l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione ed una sul rendiconto della gestione, sulla base delle linee guida annualmente elaborate dalla Sezione delle autonomie, per consentire il controllo sulla gestione economico - finanziaria degli enti locali.

Tale controllo è stato rafforzato con l'introduzione dell'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, il cui primo comma stabilisce che "*le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli Enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico – finanziari degli enti*".

La richiamata normativa attribuisce alla Corte dei conti la verifica, con funzione di incentivazione e propulsione di processi di miglioramento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri di

bilancio degli Enti locali, dovendosi invece ordinare, in caso di accertamento di gravi criticità idonee a compromettere gli equilibri di bilancio, l'adozione di misure correttive idonee a rimuoverle, secondo quanto previsto dall'art. 148-*bis*, comma 3, TUEL e dall'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 relativi, rispettivamente, al blocco dei programmi di spesa finanziariamente insostenibili (e/o privi di copertura) e al procedimento di cd. dissesto guidato.

Peraltro, anche qualora le irregolarità riscontrate dalla Corte non integrassero i presupposti di "gravi criticità" di cui agli articoli appena menzionati, è opportuno che le stesse siano comunque segnalate all'ente interessato al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

Gli Enti locali, alla luce dei rilievi ricevuti, sono tenuti a porre in essere interventi correttivi idonei a superare le criticità evidenziate.

2. Oschiri è un Comune non costiero della Provincia di Sassari, con una popolazione residente di 3.195 unità al 1.1.2019.

E' opportuno premettere che il Comune in esame si trova in una fase di ripiano del disavanzo di amministrazione derivato dal riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011, operazione contabile prodromica all'introduzione delle nuove regole della cd. armonizzazione contabile recate dal menzionato decreto legislativo.

All'esito della richiamata operazione di riaccertamento, avvenuta con delibera consiliare n. 15 del 2.7.2015, il Comune di Oschiri ha registrato un disavanzo di amministrazione di euro 546.313,81, oggetto di ripiano trentennale con quote annue di euro 18.210,46, costituenti quello che la giurisprudenza contabile definisce "debito di diritto pubblico", ossia un debito che il Comune ha nei confronti di se stesso, volto al graduale rispristino dell'equilibrio del proprio bilancio (in proposito, cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Campania, deliberazione n. 110/2018/PARI, all. A).

Nelle prime quattro annualità del piano trentennale di rientro dal disavanzo, il

Comune ha regolarmente adempiuto la propria "obbligazione pubblicistica", senza che si siano verificati ulteriori disavanzi.

Fatta questa premessa, l'attività di controllo ha evidenziato una gestione finanziaria complessivamente sana e priva di gravi criticità.

In proposito, è opportuno evidenziare, in primo luogo, gli aspetti positivi della gestione contabile - finanziaria, per poi esaminare alcune criticità che, pur non assumendo, al momento, aspetti di gravità tali da perturbare gli equilibri di bilancio, meritano tuttavia di essere segnalate per promuovere la tempestiva e spontanea adozione di misure correttive idonee a rimuovere le stesse e, conseguentemente, tutelare gli equilibri e la solidità del bilancio pubblico in una prospettiva di medio e lungo termine.

3. Sul rispetto dei termini del ciclo di bilancio e altri obblighi.

Il Comune di Oschiri ha sostanzialmente rispettato il termine per l'approvazione del rendiconto previsto dall'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000 (30 aprile dell'esercizio successivo a quello da rendicontare): il conto dell'esercizio 2017, infatti, è stato approvato con delibera consiliare n. 14 del 3 maggio 2018, con soli tre giorni di ritardo rispetto al termine del 30 aprile, invece rispettato in occasione dell'approvazione consiliare del rendiconto 2018, avvenuta con delibera n. 17 del 19 aprile 2019.

Analoga tempestività si riscontra in relazione agli adempimenti strumentali a consentire i controlli esterni sulla gestione finanziaria e, in particolare, la trasmissione dei dati di rendiconto dalla banca dati della pubblica amministrazione (BDAP).

Si evidenzia, in proposito, che la normativa di riferimento, rappresentata dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, D.L. n. 113/2006 e dal D.M. 12.5.2016, prevede che i dati di rendiconto debbano essere trasmessi alla BDAP entro il 30 maggio dell'esercizio successivo, anche nel caso di mancata approvazione del rendiconto, dovendo in tal caso essere trasmessi i dati di cui allo schema di

rendiconto o quelli di preconsuntivo, in caso di mancata approvazione dello schema di rendiconto da parte della Giunta comunale.

La violazione di tale termine è sanzionata con il divieto di procedere ad assunzioni di personale sino all'effettiva e integrale trasmissione alla BDAP dei menzionati dati contabili.

Il richiamato divieto (transitorio) di assunzioni, peraltro, è anche previsto in caso di ritardata approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, e persiste sino all'approvazione consiliare dei menzionati documenti contabili. Prevede infatti il menzionato art. 9, comma 1-*quinquies*, D.L. n. 113/2016 che "*in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,* ***non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo****, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.*".

Così richiamata la normativa di riferimento, è possibile osservare che nel caso del Comune di Oschiri l'approvazione del rendiconto 2017 e 2018 è stata sostanzialmente rispettosa del termine del 30 aprile.

Analoga considerazione può essere fatta per la trasmissione alla BDAP dei dati di rendiconto, avvenuta in data 21.5.2018 per il rendiconto 2017 e in data 6.6.2019 per quello della gestione 2018, con un ritardo di portata del tutto

marginale rispetto al termine di legge del 30 maggio.

Analoga tempestività si è inoltre riscontrata nella trasmissione alla Sezione regionale di controllo della relazione – questionario sul consuntivo 2017 e 2018, in tal modo consentendo alla Sezione di svolgere la funzione alla stessa attribuita dalla Legge per la tutela degli equilibri di bilancio e della sana e prudente gestione contabile - finanziaria e patrimoniale.

Osserva la Sezione che il rispetto dei termini del ciclo di bilancio è elemento necessario, anche se non sufficiente, per la corretta gestione finanziaria dell'ente pubblico, perché la tempestiva attività di programmazione e rendicontazione consente di avere un quadro preciso e affidabile delle risorse disponibili e della loro possibilità di impiego.

Non a caso, il rispetto dei termini del ciclo del bilancio è considerato dal legislatore un elemento di virtuosità dell'ente, che viene incentivato e premiato mediante la disapplicazione, in suo favore, di una serie di limiti di spesa, per come previsto dall'art. 1, comma 905 della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) secondo cui i limiti di spesa indicati nel medesimo comma 905 non si applicano ai Comuni che approvano tempestivamente il bilancio di previsione (entro il 31 dicembre) e il rendiconto della gestione (entro il 30 aprile).

In proposito, il Comune in esame ha approvato il bilancio di previsione 2018 – 2020 con delibera consiliare n. 11 del 16 marzo 2018, quindi in ritardo rispetto al termine del 31.12.2017.

Analogo ritardo si è registrato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021, avvenuta con deliberazione consiliare n. 14 dell'1.3.2019, due mesi oltre il termine del 31.12.2018.

E' opportuno osservare che l'esercizio provvisorio del bilancio, pur essendo espressamente previsto dalla normativa di riferimento (d.lgs. n. 267/2000 e n. 118/2011) non rappresenta, tuttavia, una buona prassi nella gestione contabile – finanziaria perché non conforme al principio della programmazione di cui al d.lgs. n. 118/2011, all. 4/1.

Il Comune è pertanto invitato, anche prescindendo dagli incentivi attualmente vigenti per l'approvazione tempestiva del bilancio di previsione, a fare il possibile per rendere del tutto eccezionale il ricorso alla gestione provvisoria del bilancio, anche in considerazione dei divieti assunzionali che scattano automaticamente ai sensi del richiamato art. 9, comma 1-*quinquies*, D.L. n. 113/2016 per tale fattispecie di ritardo.

4. Risultato di amministrazione e fondo cassa (2016 – 2018).

	2016	2017	2018
Risultato d'amministrazione (A)	1.212.391,48	1.266.292,87	2.017.373,49
Composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	673.673,43	727.472,36	805.574,01
Parte vincolata (C)	425.444,80	342.059,93	883.130,54
Parte destinata agli investimenti (D)	107.549,43	39.699,34	38.327,75
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	**5.723,82**	**157.061,24**	**290.341,19**

La tabella innanzi riportata evidenzia l'evoluzione del risultato di amministrazione nel triennio 2016 – 2018.

La parte disponibile (lettera "E" del prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione) mostra un andamento tendenzialmente crescente nel triennio in esame, specie nell'esercizio 2018 in cui assume una consistenza superiore a 290 mila euro, apprezzabile in rapporto alle dimensioni finanziarie del Comune e teoricamente idonea a incrementare la spesa per investimenti, cui il rendiconto 2018 "destina" l'importo di (soli) 38.327,75 euro.

Anche il fondo cassa mostra un andamento crescente nel medesimo triennio, come rappresentato nella seguente tabella

	2016	2017	2018
Fondo cassa complessivo al 31/12	1.303.861,03	1.665.136,15	1.835.843,78
di cui cassa vincolata	663.821,23	905.651,55	873.980,78

da cui risulta una consistenza di cassa libera sufficiente (pari a quasi un milione di euro al 31.12.2018) per fronteggiare le esigenze correnti della gestione

amministrativa dell'Ente.

La consistenza di cassa, per come appena illustrata, ha consentito al Comune di non fare utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nel triennio 2016 – 2018 e di pagare i propri debiti commerciali con un apprezzabile indice di tempestività, per come risulta dagli allegati al rendiconto delle gestioni 2017 e 2018.

5. Capacità di riscossione.

I dati sulla capacità di riscossione nel triennio 2016 – 2018 evidenziano alcune criticità in relazione al conto residui, a fronte di un'apprezzabile capacità di riscossione in conto competenza, con conseguente bassa formazione di residui attivi.

In riferimento alle entrate tributarie (titolo I), le riscossioni in conto competenza si attestano, infatti, intorno all'85% nel triennio in esame.

Anche le riscossioni delle entrate extratributarie (titolo III) presentano un andamento positivo, pur se maggiormente fluttuante rispetto alle entrate del titolo I, in ragione della minore dimensione complessiva delle entrate del titolo III e della conseguente maggiore sensibilità di questa grandezza finanziaria alle vicende gestionali contingenti.

Per la competenza 2016, la capacità di riscossione delle entrate extratributarie ha infatti registrato una percentuale dell'82,59%, a fronte dell'87,68% nell'esercizio 2017 e di una flessione al 79,24% per la competenza 2018.

La riscossione dei crediti residui, invece, presenta alcune criticità, rappresentate dai dati di seguito riportati che, nel triennio 2016 – 2018, mostrano un costante decremento della capacità di riscossione.

Nell'esercizio 2016, ed in riferimento alle entrate del titolo I, la riscossione in conto residui è stata del 43,32%, diminuita al 14,02% nel 2017 per poi risalire al 30,23% nel 2018.

Maggiori criticità presenta la riscossione dei residui del titolo III (entrate extratributarie) per come di seguito evidenziato:

- esercizio 2016: 19,62%
- esercizio 2017: 11,31%
- esercizio 2018: 7,30%.

In riferimento a tale criticità, in sede istruttoria il Comune, con propria nota del 26.6.2019, ha riferito che "i residui di maggiore rilevanza si riferiscono a proventi derivanti dal servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'importo di € 505.329,48, per i quali si conferma un ritardo nella riscossione non dovuta a cause imputabili all'ente ma all'utenza che paga lentamente. A tal riguardo il Comune ha attivato tutte le procedure possibili per la riscossione coattiva.".

Analoghe considerazioni sono contenute nel parere reso dall'Organo di revisione sullo schema di rendiconto 2018, dove si evidenziano "crediti vantati dal servizio elettrico comunale per la fornitura di energia elettrica di € 493.868,57" e si invita il Comune a porre in essere ogni azione necessaria per il recupero di tali crediti, onde evitare un danno derivante dalla loro prescrizione.

In riferimento al richiamato credito, peraltro, è stato necessario effettuare un cospicuo accantonamento al FCDE, pari a euro 412.232,10.

Tanto evidenziato, e prescindendo dall'incongruenza dell'importo del credito residuo qui in esame, per come dichiarato in sede istruttoria (€ 505.329,48) e nel parere sullo schema di rendiconto 2018 (€ 493.868,57), la Sezione richiama l'attenzione degli organi politici e amministrativi del Comune affinchè attivino gli strumenti più opportuni per il graduale recupero del cospicuo credito in esame, contestualmente ponendo in essere quanto necessario per evitare la prescrizione del credito, anche al fine di ridurre il corrispondente accantonamento al FCDE e, conseguentemente, liberare risorse spendibili per altre finalità pubbliche, altrimenti "congelate" a tutela del rischio di inesigibilità del credito.

6. Fondo contenzioso

In riferimento alla parte accantonata del risultato di amministrazione,

l'istruttoria svolta ha consentito di verificare la congruità dell'accantonamento al fondo contenzioso, reso obbligatorio dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lettera h) per "sterilizzare" il rischio di oneri finanziari derivanti dal contenzioso processuale ed extraprocessuale.

In proposito, la normativa in materia di armonizzazione contabile (d.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati) ha previsto per gli enti locali l'obbligo di costituire un fondo rischi proprio per "prezzare" il rischio di soccombenza processuale, sempre immanente in ragione dell'intrinseca alea che contraddistingue il processo e i suoi possibili esiti.

Più nel dettaglio, il fondo contenzioso ha la funzione di sterilizzare il rischio di possibili oneri finanziari, a carico del bilancio pubblico, conseguenti ad una lite giurisdizionale o extraprocessuale.

Per tale ragione, in presenza di ogni contenzioso l'Ente è tenuto a effettuare un prudente apprezzamento in ordine alla possibilità o probabilità di subire oneri finanziari dal contenzioso medesimo, provvedendo con uno stanziamento adeguato a sterilizzare detto rischio (in proposito, cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Liguria, deliberazione n. 103/2018/PRSP, con cui è stato accertato il sottodimensionamento del fondo contenzioso con conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione).

La verifica della congruità dell'accantonamento al menzionato fondo rischi dovrebbe essere effettuata periodicamente, in ragione della continua evoluzione del contenzioso e degli andamenti dello stesso.

Tanto premesso, osserva la Sezione che l'esame istruttorio ha evidenziato la sussistenza di un contenzioso dal valore che, allo stato, appare inidoneo a compromettere gli equilibri di bilancio in caso di attualizzazione del rischio soccombenza.

Nel rendiconto 2017 e 2018, peraltro, è stato accantonato al fondo in esame l'importo di euro 30.000,00 che appare proporzionato al valore del contenzioso

pendente, per come documentato dal Comune in sede istruttoria.

7. Criticità riscontrate: debiti fuori bilancio.

Quanto sin qui illustrato evidenzia una gestione contabile – finanziaria sana e comunque priva di gravi criticità, anche in considerazione del positivo e crescente equilibrio di parte corrente che caratterizza il bilancio comunale negli esercizi 2016 – 2018, oltre che della modesta entità del debito comunale, ampiamente inferiore al limite previsto dall'art. 204, comma 1, d.lgs. n. 267/2000.

In aggiunta alle criticità, innanzi evidenziate, relative alla riscossione di taluni crediti residui, l'istruttoria svolta ha consentito di rilevare alcuni aspetti gestionali su cui è opportuno richiamare l'attenzione dell'Amministrazione comunale per l'adozione degli opportuni correttivi.

In primo luogo, si osserva che la gestione contabile e finanziaria del Comune di Oschiri non appare immune dalla formazione di debiti fuori bilancio.

Nel triennio 2016 – 2018, infatti, l'importo complessivo dei DBF riconosciuti e finanziati è stato di € 11.740,69 (esercizio 2016); € 16.131,21 (esercizio 2017) ed euro 2.397 (esercizio 2018).

La consistenza dei richiamati DFB, invero di dimensione non "insidiosa" per la tenuta degli equilibri di bilancio, non deve però lasciare sottotraccia la circostanza che taluni DFB sono riconducibili alla lettera d) ed alla lettera e) dell'art. 194 Tuel e, quindi, espressione del mancato rispetto della procedura di spesa previste dall'art. 191 Tuel.

Il fenomeno, emerso nella gestione 2016, si è nuovamente verificato nella corrente gestione 2019, nella quale il Comune ha riconosciuto due DFB ai sensi dell'art. 194, lett. e) Tuel, per somme da corrispondere in favore di altrettante imprese, pari a complessivi 25 mila euro circa, per le quali è mancato il rispetto della procedura di spesa e, in particolare, delle norme di cui al menzionato art. 191 TUEL.

Si richiama pertanto l'attenzione del Comune, a monte, per un puntuale rispetto delle norme contabili relative al procedimento di spesa e, a valle, per una prudente valutazione, da parte del Consiglio comunale, della sussistenza in concreto dei presupposti per la legittima riconoscibilità di un DFB derivante dall'acquisizione di beni e/o servizi in violazione della procedura di spesa di cui all'art. 191, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 267/2000. Il Consiglio comunale è infatti chiamato, in base alla norma in esame, a valutare la sussistenza di una utilità e di un arricchimento per il Comune e, entro il limite di tale utilità e arricchimento, potrà riconoscere e finanziare il debito fuori bilancio in questione.

7.1. Rimborso spese legali in favore di dipendenti comunali.

La documentazione esaminata ha consentito di riscontrare una prassi non conforme al principio della prudenza e della previa quantificazione dei possibili costi da sostenere, in riferimento al rimborso da parte del Comune delle spese legali sostenute da propri dipendenti per la loro difesa giurisdizionale per fatti inerenti all'esercizio delle loro funzioni.

A titolo esemplificativo, si può fare riferimento alle delibere di G.C. n. 87 del 15.7.2014, n. 43 e 44 del 12.5.2015, n. 60 del 30.6.2015 in cui, con la medesima formula, la Giunta comunale decide "*di dare atto che le spese legali derivanti dal presente atto saranno quantificate successivamente* …" in caso di assoluzione con formula piena del proprio dipendente.

Nonostante la mancata predeterminazione del possibile onere futuro a carico del bilancio comunale, tuttavia, in ciascuna delle menzionate delibere si rinviene la presenza del parere positivo di regolarità contabile ex art. 49 TUEL che, invero, non può sussistere in assenza della quantificazione, almeno forfetaria, del (futuro ed eventuale) costo da sostenere.

E' opportuno osservare, in proposito, che l'importo delle spese legali può essere non solo alquanto variabile ma anche molto elevato, anche in considerazione dei diversi gradi di giudizio in cui può estrinsecarsi l'attività difensiva. E'

pertanto necessario, in conformità al principio della prudenza e per la tutela degli equilibri di bilancio, che il Comune proceda a quantificare *ex ante* l'entità delle spese legali da rimborsare, per evitare di essere successivamente esposto ad un costo imprevisto nel *quantum*.

Peraltro, gli avvocati sono oggi tenuti a comunicare in forma scritta il preventivo dei costi in vista del conferimento dell'incarico difensivo in loro favore. Il Comune, pertanto, dovrebbe valutare detto preventivo di spesa, acquisito dal suo dipendente, per esprimere il proprio "gradimento" a quel mandato defensionale, per come espressamente previsto dal regolamento comunale vigente presso il Comune di Oschiri.

Inoltre, non è superfluo evidenziare che il rimborso delle spese legali da parte del Comune, sussistendone tutti i presupposti di legge, dovrebbe avvenire per i compensi di un solo difensore e non in favore di una pluralità di essi, come invece avvenuto nel caso di cui alla delibera di G.C. n. 60 del 30.6.2015.

E' infatti evidente che se un indagato ritiene preferibile farsi assistere da più avvocati, il costo di questa libera scelta non può ricadere per intero sul bilancio pubblico, dovendo il dipendente accollarsi per intero il costo di uno dei due difensori.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna

DELIBERA

la presenza delle seguenti criticità:

- inadeguata attività di riscossione in conto residui, nei termini di cui in motivazione;
- formazione di DFB di cui all'art. 194, co.1, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 267/2000, per acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 TUEL;

COMUNE DI OSCHIRI - Prot 0011336 del 26/11/2019 Tit 1 Cl 2 Fasc 002

INVITA

il Comune di Oschiri ad adottare le misure correttive ritenute più opportune per il superamento delle criticità rilevate, in ogni caso attivandosi per evitare la prescrizione dei crediti maggiormente risalenti, riservando la valutazione dell'efficacia delle misure adottate al successivo controllo ex art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000

RACCOMANDA

di procedere alla quantificazione preventiva delle spese legali rimborsabili ai propri dipendenti, limitandole a un solo difensore, per come indicato in parte motiva

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Oschiri, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione e che venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Altra copia sarà trasmessa all'assessorato regionale EE.LL., finanze e urbanistica.

Così deliberato in Cagliari nella Camera di consiglio del 13 novembre 2019.

Il Relatore	Il Presidente
Giuseppe Lucarini	Donata Cabras

Depositata in segreteria il 26 Novembre2019

Il Dirigente

(dott. Paolo Carrus)